



## COMUNE DI OSTANA Provincia di Cuneo

---

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 02**

OGGETTO: Determinazione aliquote per l'anno 2012 dell'Imposta Municipale Propria - I.M.U..

L'anno Duemiladodici il giorno Venti del mese di Maggio, alle ore 10,00, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, i Signori:

- 1) LOMBARDO Giacomo - Sindaco
- 2) ABRATE Dario
- 3) BERNARDI Chiaffredo
- 4) BOCCACCIO Giuseppe
- 5) BONGIOVANNI Cinzia
- 6) CHIRI Giovanni
- 7) CHIRI RASO Silvana
- 8) GIULIANO Valter
- 9) LOMBARDO Michele
- 10) RASO Michele
- 11) REINERI Aldo
- 12) RIBA Lido
- 13) ZOCCHI Leda

Risultano assenti i Sigg.ri: Bernardi Chiaffredo e Riba Lido.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Pier Mario GIORDANINO, il Signor Giacomo LOMBARDO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 05 Maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

Visto il D.Lgs.vo n.23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”;

Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili;

Considerato che:

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Unica, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13;
- l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Unica è fissata al 2015;

Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio è stato differito al 30 Giugno 2012 ed è data la possibilità ai Comuni di procedere alla modifica delle aliquote IMU entro Settembre 2012;

Preso atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs.vo n. 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

Rilevato che con separata deliberazione il Consiglio Comunale procederà all'approvazione del Regolamento sull'Imposta Municipale Unica che trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 06.12.2011, convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214 non appena le modifiche di legge che si preannunciano in materia troveranno adeguata stabilizzazione;

Visto il comma 169, dell'articolo 1, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal mese di gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.Lgs.vo n. 23/2011 ed in particolare gli artt. 8 e 9;

Visto il D.L. n. 201/2011 ed in particolare l'art. 13;

Considerato che la base imponibile dell'Imposta Municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, di cui all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. n. 201/2011;

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 Dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**
  - 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
  - 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
  - 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**  
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**
- inoltre è previsto per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze:
  - una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00;

Precisato che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

Precisato, altresì, ai soli fini dell'applicazione delle detrazioni previste per l'abitazione principale, si considerano tali:

- a. le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Ritenuto in sede di prima applicazione della nuova imposta mantenere le aliquote stabilite dalla legge in attesa di verificare l'effettivo gettito dell'imposta, salvo provvedere ad eventuali modifiche entro il termine assegnato del 30 Settembre 2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili del Servizio, in ordine

alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge

## D E L I B E R A

1. Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Unica, per l'anno 2012, le aliquote nelle seguenti misure:

- Abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna tipologia C2, C6, C7): Aliquota 4 per mille;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: Aliquota 2 per mille;
- Tutte le altre tipologie, seconde case, abitazioni locatate, negozi, laboratori, edifici artigianali e industriali ecc., comprese le aree fabbricabili: Aliquota 7,6 per mille.

2. Di prevedere per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze:

- una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00;
- di precisare che saranno esenti gli edifici dichiarati collabenti che presentino una superficie inferiore ai 100 mq. di costruito.

3. Di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

4. Di stabilire, altresì, che ai soli fini dell'applicazione delle detrazioni previste per l'abitazione principale, si considerano tali:

- a)** le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b)** gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

4. Di chiarire che la base imponibile dell'Imposta Municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 13, comma 4 e 5, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011.

5. Di stabilire, relativamente alla determinazione del valore delle aree fabbricabili, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria le tariffe, a metro quadrato, stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in data 21.05.2011.

6. Di riservarsi, non appena la legislazione in materia si sarà stabilizzata, di approvare il Regolamento Comunale sull'Imposta Municipale Unica.

7. Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 del D.Lgs.vo n. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).

Con successiva votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: (GIORDANINO Dott. Pier Mario)

IL SINDACO  
F.to: (Giacomo LOMBARDO)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Web dell'Ente oggi 28 Settembre 2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 13 Ottobre 2012, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

Ostana, lì 28 Settembre 2012

IL MESSO COMUNALE  
F.to: (Maurino Antonella)

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 126, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

- Ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione;
- Ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ostana, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Ostana, lì 28 Settembre 2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to: (Maurino Antonella)